



COMUNE DI GENOVA

Direzione Politiche Sociali

Settore Politiche Sociali

CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DI SOGGIORNI SOCIOSANITARI PER

DISABILI 2016

ART. 1 – OGGETTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione, in collaborazione con ASL 3 Genovese, di soggiorni sociosanitari rivolti a disabili con complessità assistenziale media o alta. L'organizzazione del soggiorno deve rappresentare per i destinatari l'occasione di:

- trarre da questa esperienza il maggior benessere possibile, attraverso sia l'accudimento della persona sia il soddisfacimento di bisogni più evoluti;
- usufruire di momenti di socialità partecipando ad attività programmate del tempo libero e conoscere persone nuove;
- sperimentare le proprie capacità di comunicazione e di integrazione con il gruppo per sviluppare capacità relazionali;
- esprimere le proprie esigenze al di fuori del contesto familiare;
- rappresentare per la famiglia del disabile l'opportunità di un sollievo dall'impegno assistenziale accumulato nell'arco dell'anno, vista la notevole compromissione della condizione psicofisica dell'utenza cui è rivolto il servizio.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio deve essere avviato entro la prima decade di settembre 2016.

La durata dell'appalto è di 4 turni di soggiorno di 10 giorni ciascuno, di cui orientativamente 2 turni da 7 partecipanti e 2 da 6 partecipanti.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

L'importo posto a base di gara è pari a Euro 85.758,40 al netto dell'IVA per la realizzazione del Servizio.

L'importo della quota giornaliera per ospite partecipante poste a base di gara è di Euro 329,84 (IVA esclusa).

La Civica Amministrazione si riserva di effettuare un numero inferiore di turni qualora il numero delle domande idonee di partecipazione non raggiunga quello previsto.

In questo caso, qualora sia necessario anche organizzare turni con un numero di iscritti per turno inferiore a quanto previsto agli articoli seguenti, le rette giornaliere sopra indicate, come risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara, saranno maggiorate, al fine di consentire la copertura dei costi fissi, come segue:

- In caso di 6 iscritti ai turni previsti per 7 partecipanti maggiorazione del 6 %;
- In caso di 5 iscritti maggiorazione del 8 %;
- In caso di 4 iscritti maggiorazione del 15 %;

La Civica Amministrazione si riserva comunque di valutare di non effettuare turni con un

numero di iscritti inferiore a 5.

Le rette sopra indicate sono comprensive di ogni onere derivante dall'esecuzione del servizio.

Tali rette saranno a carico del Comune di Genova in proporzione al costo relativo alle prestazioni sociali per ogni singolo utente (al netto della contribuzione dell'utente al costo del servizio) e a carico della ASL 3 Genovese in proporzione al costo relativo alle prestazioni sanitarie per ogni singolo utente; ogni ente provvederà quindi, all'esito dell'espletamento del servizio oggetto della presente procedura, all'autonomo pagamento all'Aggiudicatario delle somme di propria competenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto.

In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio alle prestazioni agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", e la ASL 3 Genovese si riservano la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'aggiudicatario.

L'importo delle rette è da considerarsi al netto della compartecipazione al costo della spesa alberghiera e di trasporto da parte dell'utente (ART. 4) quantificata in Euro 12,50 giornaliera, per un totale massimo di compartecipazione pari a Euro 125,00 (durata turno pari a giorni 10), secondo le disposizioni vigenti della Giunta Comunale.

La retta giornaliera sarà quella di cui all'offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari dei soggiorni di vacanza i disabili con complessità assistenziale media o alta tra i 18 ed i 64 anni di età residenti nel Comune di Genova in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, individuati dal Comune di Genova in collaborazione con ASL 3 genovese.

ART. 4 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I disabili partecipanti al soggiorno contribuiscono al costo del servizio (spesa alberghiera e di trasporto) attraverso il versamento diretto all'aggiudicatario di una quota individuale pari ad Euro 125,00 (durata turno pari a giorni 10).

L'aggiudicatario deve quindi assicurare un sistema di versamento diretto delle quote da parte degli utenti. Tale sistema deve essere connotato da elementi di semplicità e trasparenza.

Il pagamento della quota a carico di ciascun utente deve avvenire prima della partenza.

Il controllo sull'avvenuto versamento della quota di cui sopra è a totale carico dell'aggiudicatario; il Comune non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di mancato pagamento da parte dell'utente della quota di sua spettanza, di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 5 – MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

5.1 LOCALITÀ

Il soggiorno deve avvenire in località marine, montane e collinari presso sedi idonee e site in luoghi ove sia possibile accedere in tempi rapidi ad un ambulatorio medico e/o ad un presidio sanitario. La località deve essere turisticamente attrezzata.

5.2 STRUTTURE

Le strutture offerte devono possedere le autorizzazioni ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Devono altresì rispondere all'esigenza della particolare tipologia di utenza cui il soggiorno è rivolto. All'interno della/e struttura/e deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti.

5.3 SERVIZI

I servizi richiesti, posti complessivamente in gara, sono:

- a. servizio di trasporto da e per Genova per il raggiungimento delle località e ritorno, con accompagnatori e mezzi idonei al trasporto di carrozzelle ed ausili, comprendendo nel servizio la possibilità di raccolta dei partecipanti in prossimità immediata delle residenze;
- b. servizio alberghiero a pensione completa, comprendente colazione, pranzo e cena (bevande incluse), la pulizia quotidiana delle camere, il rifacimento dei letti e il cambio della biancheria settimanale ed ogni qualvolta si renda necessario;
- c. menù adeguato alla tipologia dei partecipanti, con la previsione, senza maggiorazione di prezzo, di possibili menù personalizzati in caso di diete particolari, dovute ad intolleranze e/o a particolari disturbi, quali, a mero titolo di esempio, la celiachia;
- d. servizio di animazione, consistente in programmazione e realizzazione delle attività ludico – ricreative, di momenti di integrazione con l'ambiente circostante ed organizzazione di momenti conviviali quali occasioni di socialità;
- e. servizio di assistenza alla persona che garantisca aiuto e supporto nelle attività di vita quotidiane (igiene, vestizione, deambulazione, alimentazione);
- f. servizio di assistenza infermieristica (es. somministrazione di farmaci, controllo di particolari diete, attuazione di interventi di pronto soccorso, ecc.).

I servizi di cui ai punti sub c), d), e) e f) devono essere individualizzati e devono risultare da una programmazione a cura della aggiudicatario, redatta ed aggiornata nel piano

individualizzato delle attività e dell'assistenza.

5.4 TURNI DI SOGGIORNO

I turni di soggiorno, previsti in numero di 4, dovranno essere della durata di 10 giorni (andata e ritorno compresi) indicativamente per 26 persone.

I turni, di norma, saranno così articolati (fatto salvo quanto previsto all'art. 2):

- 2 turni da 7 partecipanti;
- 2 turni da 6 partecipanti.

I turni devono essere organizzati sulla base della graduatoria delle domande di accesso al servizio, debitamente formulata dal Comune previa valutazione congiunta sociosanitaria con Asl3 Genovese.

La composizione dei gruppi di disabili partecipanti a ciascun turno è a cura della Direzione Politiche sociali, in collaborazione con la Asl3 Genovese per la valutazione di casi complessi.

ART. 6 – PERSONALE

6.1 NORME GENERALI

Il personale impiegato durante l'espletamento delle mansioni dovrà essere identificabile, anche attraverso il cartellino di riconoscimento.

6.2 ORARIO DIURNO

L'équipe deve essere costituita dalle seguenti professionalità:

- a. operatori OSS, ADEST, OSA, OTA con almeno 1 anno di esperienza. In subordine operatori in possesso di esperienza documentata di almeno tre anni nell'assistenza a disabili o anziani; il numero di operatori previsti in equipe deve essere almeno in rapporto di 6,6 ore/die ad ospite in turno.
- b. un educatore con funzione di coordinamento dell'équipe e delle attività con esperienza documentata di almeno due anni nell'assistenza ad anziani o disabili, referente per il Comune nonché responsabile dei rapporti con le famiglie; dovrà inoltre svolgere le funzioni di cui al precedente art. 5.3 punti d), e);
- c. operatori con qualifica di infermiere professionale per n. 8 ore giornaliere.

6.3 ORARIO NOTTURNO

Durante la notte dovrà essere garantita la presenza di un operatore.

ART. 7 – OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna:

- a) ad eseguire il servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) ad avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività oggetto del presente capitolato, un responsabile referente del servizio abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento dello stesso;
- c) a dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- d) ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- e) ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività, nonché a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- f) a stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'atto della stipula del contratto;
- g) a rispettare la normativa prevista dal TU 81/ 2008 e s.m.i. in materia salute e sicurezza del lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- h) a manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, igienico -sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- i) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- j) ad informare tempestivamente, via posta elettronica, gli uffici preposti su eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti il soggiorno;
- k) a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 852 del 20 aprile 2004 in tema di igiene dei prodotti alimentari;
- l) ad inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e gestione;
- m) a fornire all'Ufficio Pianificazione Finanziaria e Appalti della Direzione Politiche Sociali la documentazione richiesta e sottoscrivere il contratto di servizio;

- n) a redigere e trasmettere alla Direzione Politiche Sociali al termine del servizio una relazione con indicazione dei risultati e delle problematiche;
- o) a rispettare le disposizioni che verranno adottate dal Comune d'intesa con Asl 3 "Genovese" in materia di accesso al servizio (termini e modi di presentazione della domanda, utilizzo di modulistica specifica, criteri di formazione della graduatoria, etc.);
- p) ad assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori ed a fornire agli operatori il materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
- q) a porre particolare attenzione ai rapporti con le famiglie soprattutto fornendo informazioni puntuali sulle eventuali criticità rispetto all'andamento del soggiorno;
- r) ad utilizzare schede informative personali del disabile riportanti tutte le informazioni e osservazioni sull'ospite, in ordine ad aspetti di carattere sanitario, assistenziale e relazionale;
- s) a dotarsi e utilizzare la documentazione sanitaria idonea a far fronte ad eventuali episodi critici (es. protocolli, linee guida);
- t) inviare all'Ufficio Pianificazione Finanziaria e Appalti - Direzione Politiche Sociali, prima dell'avvio dei soggiorni, l'elenco nominativo del personale impiegato nel Servizio, corredato dai seguenti dati:

- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore settimanali dedicate al servizio;

- per eventuali volontari: anagrafe, residenza.

Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato tempestivamente dall'aggiudicatario al predetto ufficio.

- u) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, i cui nominativi dovranno essere tempestivamente comunicati, prima dell'avvio in servizio;
- v) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato ad eccezione di quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato;
- w) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03.

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio, o comunque collegabili a

cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 – PAGAMENTI

L'Aggiudicatario dovrà inviare al Comune di Genova e alla ASL3 Genovese fatture elettroniche relative ai turni effettuati, per gli importi di competenza di ciascun ente, secondo la ripartizione che verrà comunicata a seguito dell'aggiudicazione.

In allegato alle fatture dovrà essere predisposta una rendicontazione che indichi per ciascun partecipante:

- nominativo
- giorni di presenza

Le fatture elettroniche dovranno contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine eventualmente comunicato dall'ente,
- intestazione del Soggetto competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo
- CIG (Codice identificativo della Gara)
- Codice Univoco Ufficio (per il Comune di Genova – Direzione Politiche Sociali R224QF, per l'ASL 3 Genovese UFKKL6)

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto; l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese provvederanno alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse entro 60 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi e ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune e la ASL 3 Genovese potranno rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Aggiudicatario, del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, dovranno essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese non procederanno ad alcun pagamento della fattura qualora l'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederanno a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune di Genova ed alla ASL 3 Genovese eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 9 – CONTROLLO E VALUTAZIONE

Incaricati della Direzione Politiche sociali e della ASL 3 Genovese effettueranno controlli e valutazioni sull'andamento dei soggiorni; a tal fine potranno svolgere sopralluoghi presso le strutture ed effettuare altre attività di controllo e valutazione.

ART. 10 – PENALI

Il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riservano di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

	riferimento	Euro
a	incompletezza della fattura per mancanza di rendicontazione	300,00
b	incompletezza dei dati indicati nella rendicontazione allegata alla fattura	250,00
c	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6	500,00

d	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub d	800,00
e	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub e	800,00
f	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub j	500,00
g	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub m e t	300,00
h	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub 7.s	500,00
i	mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sub 7.t	800,00
l	Non corretta esecuzione del servizio	da 500,00 a 1.000,00

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili verranno applicate le penali previste.

Non è comunque precluso il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 250,00 ed un massimo di euro 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 % dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale verrà comunicato all'Impresa assegnataria.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria dell'Ente.

ART. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese si riservano di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese dovessero rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesteranno l'inadempienza all'aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenessero adeguate, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese richiederanno l'aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederanno ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potranno pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova e alla ASL 3 Genovese.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'aggiudicatario e nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, l'appaltatore stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova e alla ASL 3 Genovese.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

L'aggiudicatario che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e la Società rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Genova e/o della ASL 3 Genovese, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti

esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 13 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare

l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;

- adottare idonee misure per garantire, quando necessario, la riservatezza dei colloqui.

ART. 15 - SICUREZZA

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'Art. 26, commi 3-5-6 del D.Lgs 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia (Legge 81/2008);

B) - Referenti della sicurezza

L'aggiudicatario deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C) - Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 15 - SPESE E TASSE

Tutte le spese, le tasse ed imposte inerenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario, fatto salvo per l'IVA che è a carico rispettivamente del Comune di Genova e della ASL 3 Genovese.